GRUPPO di PISA
Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale

A. MORELLI, A. RUGGERI, *LA COSTITUZIONE, LE SUE TRASFORMAZIONI, LA SUA SCIENZA (PROFILI METODICO-TEORICI)*, EDITORIALE SCIENTIFICA, NAPOLI, 2024, 1-180

TRASFORMAZIONI E SCIENZA DELLA COSTITUZIONE[*]

FELICE BLANDO[**]

SOMMARIO: 1. Una Costituzione ardimentosa. I principi di eguaglianza e libertà come matrici della Costituzione italiana. Premesse teoretiche. – 2. Quadro d'assieme. Il paradigma antifascista. I tentativi di revisione della Carta. Costituzione ed effettività costituzionale. – 3. La Costituzione e le sue trasformazioni…

1. *Una Costituzione ardimentosa. I principi di eguaglianza e libertà come matrici della Costituzione italiana. Premesse teoretiche*

In questo piccolo e agile libro due eminenti giuristi della scuola messinese di diritto pubblico hanno esposto in forma piana alcuni dei problemi più attuali della nostra Costituzione. Costituzione quanto difficile e quanto ardimentosa! Essa tenta di edificare nientemeno la libertà per tutti, in un mondo in cui urgono problemi sociali e in cui le istituzioni tradizionali possono essere succubi di nuovi poteri forti. Nondimeno, nel libro, con insistente energia si ritorna su quella che è la base e insieme lo scopo del sistema, la libertà nell'uguaglianza[1], che deve essere libertà dei singoli e dei gruppi, e che è libertà per tutti, senza esclusioni, perché i cittadini sono tutti ugualmente partecipi

[*] Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

[**] Ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Palermo.

[1] È famosa al riguardo la teorizzazione di A. Ruggeri che, in riferimento al rapporto costituzionale tra eguaglianza e libertà, discorre di «coppia assiologica fondamentale». Cfr. A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, Napoli, 2024, 35, 137, nota 53. Una concezione integrata dei due principi com'è noto è patrocinata anche da un altro Maestro della scuola messinese: v. G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009, 85 ss. e *passim*.

della sovranità. Gli sforzi che oggi sia pure in forma mascherata si vanno ripetendo per distinguere nello Stato tra una zona di libertà e un ghetto dove rinchiudere gli esclusi dalla libertà, costituiscono altrettanti attentati alla integrità del sistema, contengono i germi pericolosi per la sua eversione.

Questo libro, mentre è il frutto della collaborazione congiunta dei due Autori, dall'altra parte, come la stessa indicazione bibliografica sta ad indicare, porta l'impronta del valore che è a questo conferito dalla personalità di Antonio Ruggeri, che è autorità così alta e Maestro per diverse generazioni di pubblicisti tra i più cari. Le tesi fondamentali di Ruggeri, note e diffuse in una lunga e fertile attività accademica, sono qui esposte in modo semplice e sistematico, secondo la natura propria del lavoro, che si dirige oltre che ai tecnici dei problemi costituzionali anche al grande pubblico, che, attraverso l'esercizio del voto, deve in definitiva dare a questi problemi la soluzione ultima in sede politica.

Dopo una coincisa *Introduzione* nella quale sono riassunte le ragioni per scrivere oggi un nuovo libro sulla Costituzione, segue una *Prima parte*, scritta da Morelli, nella quale sono chiariti il significato di alcuni concetti fondamentali, quali quello di Costituzione e costituzionalismo, di sistema giuridico, di costituzione in senso formale e materiale. Segue un'accurata analisi sul metodo e un approfondimento del tema dei compiti della scienza costituzionalistica. Solo in una *Seconda parte*, scritta da Ruggeri, è esaminata la Carta del 1948 e sono esposte alcune delle sue più significative trasformazioni. Dopo le *Conclusioni* riassuntive delle complesse interazioni tra consuetudini costituzionali (*secundum Constitutionem*, *praeter Constitutionem* e *contra Constitutionem*) e trasformazione costituzionale è allestito un corposo e ragionato apparato bibliografico. Le nozioni di teoria generale precedono quelle di diritto positivo in modo che dai concetti della scienza costituzionalistica e dalle precisazioni sul metodo il lettore venga gradualmente introdotto alla conoscenza della Carta vigente in Italia. I vantaggi di questo metodo sono innegabili. La problematica di teoria generale e di metodo serve a collocare nella sua giusta luce la soluzione positiva. Lo spirito che anima e che dà tono al libro è però, ancora, bisogna dirlo, lo spirito del dommatico che la vita traduce nella linearità degli schemi logici. Lo stile controllato e preciso, il sobrio richiamo storico, l'inquadramento netto di ogni argomento, lasciano però trapelare un faticoso travaglio di approfondimento e di riflessione della scienza su sé stessa. Questo travaglio ha, invero, una aspirazione, che è quella di scendere nel concreto, di delineare con maggiore precisione la struttura fondamentale di un ordinamento e, quindi, le nozioni stesse di ordinamento, di Costituzione, di sovranità, di governo, di diritto, di fonte. Riempire gli schemi di una maggiore vita, procedere non contro, ma con questi schemi apprestati dalla dommatica, arricchendoli della esperienza di ogni giorno, e, soprattutto, scendere nel concreto, nell'empiria della singola situazione, nella sua inimitabile individualità, e tutte le situazioni collegate nei loro nessi e nella loro storia.

2. *Quadro d'assieme. Il paradigma antifascista. I tentativi di revisione della Carta. Costituzione ed effettività costituzionale*

Naturalmente la parte centrale del lavoro è dedicata ai problemi più tecnicamente giuridici. Vengono, così, affrontati gli scottanti problemi del "sistema" delle fonti, dei rapporti tra i poteri dello Stato, dell'espandersi delle giurisdizioni, dell'emarginazione della mediazione parlamentare e del degrado della rappresentanza politica, della accresciuta violazione dei principi costituzionali, della incompiuta autonomia delle Regioni, dei "nuovi diritti", delle modifiche tacite della Costituzione, delle riforme.

È impossibile ricordare, ad una ad una, le singole proposte ed osservazioni. Tutte le osservazioni partono comunque dalla premessa generale: che compito dei principi e della organizzazione costituzionale è quello della «ottimizzazione della tutela dei diritti», e che la stella polare che guida l'operatore è «di dar modo alla Costituzione di farsi valere al meglio di sé come "sistema" di valori fondamentali positivizzati»[2].

Basti richiamare ancora alle accurate pagine sui principi supremi la cui selezione, ricorda Ruggeri, non può farsi se non risalendo ai valori in nome dei quali in un certo momento storico certe forze politiche hanno combattuto determinate battaglie[3]; sulla contestazione della natura subcostituzionale delle carte dei diritti quale la CEDU e la Carta di Nizza-Strasburgo sulla base di una visione complessiva volta a intravedere un assetto «intercostituzionale» di tutte le fonti italiane ed europee[4]; sulla messa in discussione sia del criterio di «gerarchia» sia quello della «competenza» delle fonti del diritto ritenendo che l'interprete debba muoversi solo sulla base di criteri assiologici individuati in relazione al caso concreto sottoposto, non essendo la disposizione verticale delle fonti «compatibile con la disposizione orizzontale dei diritti»[5]; sul valore di rispetto della dignità della persona che è insieme fondamento e limite delle libertà costituzionali: esso è un valore «supercostituzionale»[6].

Importanti e necessarie osservazioni sono dedicate, in particolare, al carattere intrinsecamente, strutturalmente, antifascista della Costituzione votata nel 1947. Ruggeri energicamente difende la «memoria» di ciò che è stato risolutamente ripudiato con la vittoria sul nazifascismo, con il ripristino delle principali libertà e con la nascita dei partiti democratici. Il nuovo ordine costituzionale ci consegna una Repubblica che si presenta «pluricromatica», in opposizione al precedente Stato «monocromatico», una

[2] A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione,* cit., 72, 101 e 85.

[3] *Ibidem*, 109.

[4] *Ibidem*, 82-83.

[5] *Ibidem*, 84.

[6] *Ibidem*, 104. La dignità come valore costituzionale è stato oggetto di contestazione da parte di Massimo Luciani. Di recente Luciani è tornato sul tema: v. ID., *Ogni cosa a suo posto*, Milano, 2023, 103 ss. Più articolata la posizione di L. MENGONI, *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in AA. V.V., *I principi generali del diritto*, Roma, 1992, 317-328, spec. 325, che vede non soggetti a bilanciamento i principii costituzionali assoluti, come il principio di rispetto della dignità umana o anche i principi enunciati dagli artt. 13, 14 e 15 Cost., questi ultimi «strutturati come regole incorporanti una o più clausole di riserva di eccezioni tassativamente definite dalla legge». A proposito del principio di rispetto della dignità umana Mengoni osserva che «essendo la sua fattispecie costruita con una clausola generale che rinvia a standards etico-sociali per stabilire se in concreto la dignità umana è stata offesa, la decisione viene fondata con tecniche argomentative analoghe a quella del bilanciamento degli interessi» (*ibidem*, 325).

proprietà esasperata durante il ventennio «con il colore nero delle camicie imposte dal regime del tempo»[7].

Ugualmente necessari sono gli svolgimenti dedicati alla tendenza della concentrazione dei poteri in capo al Governo, con i rischi che ciò fa correre per i diritti dei cittadini e per l'autonomia delle Regioni. È sotto gli occhi di tutti la ferma volontà delle maggioranze politiche succedutesi in diverse legislature di modificare l'ordinamento a proprio vantaggio, utilizzando i mezzi legali derivanti dall'esercizio del potere (si constata un fatto e non si pronuncia un giudizio di valore). Ed infatti non si può negare che la tendenza costante dell'attuale maggioranza di governo è stata quella di trasformare la struttura dell'ordinamento a proprio vantaggio, tentando di rafforzare sotto ogni profilo la propria posizione giuridica, sia pure nella convinzione di operare in tal modo per il bene comune. Ed infatti, l'introduzione del c.d. premierato[8], che prevede una vera e propria elezione diretta del presidente del Consiglio, sembra voler far assumere al nostro ordinamento carattere monistico in luogo di quello pluralistico originariamente voluto. Da qui l'avvertimento, da Ruggeri giustamente considerato centrale per la tenuta dell'impianto costituzionale, di sfuggire dal pericolo «che la Costituzione vada letta e riletta sotto la spinta di pulsioni popolari, soggette a condizionamenti a volte formidabili e inavvertiti che discendono da chi dispone di strumenti estremamente sofisticati ed incisivi per catturare il consenso dei componenti il corpo sociale»[9]. Ma se così fosse, osserva Ruggeri, è incombente «il rischio micidiale della innaturale conversione della democrazia in oclocrazia, del quale lucidamente avvertivano alcune mirabili pagine Kelseniane dedicate al passo giovanneo del processo a Gesù»[10].

Detto di alcuni caratteri fondamentali del libro non abbiamo ancora parlato della ricca messe di osservazioni e conclusioni in esso contenute sul metodo e sul ruolo del giurista oggi.

Abbiamo in Italia una vivida tradizione di studi, quelli di Guarino, di Pace, di Baldassarre, di Luciani, di Zagrebelsky, di Cheli, di Bartole. Lo studio di Morelli si aggiunge a questi degnamente ed ha come essi una propria autonomia. Le affermazioni di Morelli sono, indubbiamente, originali e avvincenti, ma non eliminano i dubbi su alcuni problemi trattati, e, in particolare, sulla questione della «costituzione in senso materiale».

Morelli, le cui preferenze per la sistemazione dommatica sono palesi, afferma *a priori* che l'ipotesi di un "ordine materiale", che precorrerebbe le norme e sarebbe

[7] *Ibidem*, 67-68.

[8] La letteratura sul punto è ormai molto vasta: da ultimo v. i vari contributi raccolti in F. BLANDO (a cura di), *Un presidente eletto dal popolo? Obbiettivi, limiti, vie praticabili del premierato*, Torino, 2024, con scritti fra gli altri di L. D'ANDREA, *Il premierato elettivo, tra diritto e politica: brevi notazioni critiche*, 41-47, di A. MORELLI, *Notazioni sulle prospettive del riformismo costituzionale italiano*, 131-135, di A. RANDAZZO, *Premierato elettivo e ruolo del Presidente della Repubblica, con specifico riferimento alla politica estera (prime osservazioni)*, 161-167.

[9] *Ibidem*, 99.

[10] *Ibidem*, 166, nota 163.

superiore a queste, non troverebbe riscontro nella «realtà fenomenica» e non darebbe vantaggi «apprezzabili» all'analisi scientifica[11].

In secondo luogo, anche la voce *Costituzione della Repubblica italiana* di Barbera per l'Enciclopedia del diritto, nella quale lo strumento della costituzione materiale è messo al servizio di un consapevole progetto di rilettura di taluni fondamentali istituti del diritto costituzionale[12], appare a Morelli non convincente, giacché l'utilizzo di tale teoria è idonea a «soddisfare l'illusione di "chiudere" e rendere autosufficiente la scienza costituzionalistica rispetto ad altre discipline», invero reputate ben più dotate a spiegare i fatti della vita politica e sociale[13].

Anche la pioneristica formulazione mortatiana, infine, viene respinta, essendo ripiegata sull'aporia logica della ricerca ossessiva del fondamento ultimo del diritto[14], sovrapponendosi al principio di effettività delle norme costituzionali ed essendo anche priva di scientificità non potendosi sottoporre al criterio popperiano di falsificabilità, giacché l'asserto secondo cui la Costituzione è attuata nella misura in cui lo decidono le forze politico-sociali dominanti sarebbe sempre vero[15]. Il superamento delle concezioni decisionistiche *à la* Schmitt, e di una sua modalità più significativa, ovvero la costituzione materiale, si accompagna in Morelli alla definizione di una scienza costituzionalistica ormai consapevole della «complessità del suo oggetto di studio» e della ineliminabilità dell'apporto di altre scienze «per il controllo fattuale dei suoi asserti»[16].

Non si tratta qui di verificare scrupolosamente l'esattezza di questa valutazione; si tratta solo di riconoscere – il che non sembra in verità difficile – che il tessuto normativo non consta solo dei precetti della Costituzione scritta, anche se questi costituiscono la parte più importante della trama: altri fili s'intrecciano a quello principale per completare, precisare, modificare il disegno. Da un punto di vista teorico il significato della costituzione materiale è nel suo valore polemico contro le vetuste concezioni, che negavano che la realtà giuridica potesse estendersi al di fuori delle norme formulate. Servendosi, invece, di questa nozione la scienza costituzionalistica ha intuito che una visione comprensiva dell'ordine giuridico non può non tenere conto delle forze politiche, che sostengono le fonti formali, e dei fatti e delle prassi politiche nei quali queste forze pervengono ad esistenza ed operano. «La prassi – come ha scritto Mario Nigro – interessa il giurista proprio perché l'accadere politico aspira alla normatività, aspira a rappresentarsi e tradursi cioè in regole chiuse e ferme, quanto (quasi) quelle della costituzione scritta»[17].

---

[11] *Ibidem*, 28.

[12] A. BARBERA, *Costituzione della repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali VIII, Milano, 2015, 263 ss. e *passim*, dove il "lato materiale" dell'«ordinamento costituzionale» rappresenta il dato strutturale a partire dal quale il discorso di Barbera si sviluppa.

[13] A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione*, cit., 29.

[14] *Ibidem*, 25.

[15] *Ibidem*, 31.

[16] *Ibidem*, 24.

[17] M. NIGRO, *Costituzione ed effettività costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1969, 1708.

In altro senso, poi, il valore polemico della costituzione materiale ha indotto a superare le posizioni puramente legalistiche, per una visione più ampia dell'esperienza giuridica, comprendente le norme, ma oltre le norme anche il funzionamento e la vita reale delle istituzioni. Questa estensione si è connessa, dall'altra parte, con l'evoluzione della dottrina delle fonti ed è stata diretta a tener conto ora degli effettivi centri di forza (come, ad esempio, nelle indagini sulla sovranità e sulla natura del processo di integrazione europea), ora dell'atteggiarsi complessivo dello Stato (come nello studio delle forme di stato e delle forme di governo). I giuspubblicisti interrogheranno l'effettività della vita politica per contrapporre la prassi al modello costituzionale, occupandosi del contrasto fra la costituzione scritta e l'effettività della vita politica[18].

Naturalmente la teoria della costituzione materiale ha una portata sistemica, involge il piano delle grandi coordinate culturali e non esclude affatto che singole puntuali applicazioni e utilizzazioni possano tutt'ora risultare corrive: ma se ne siamo avvertiti lo dobbiamo proprio alla poderosa impalcatura analitico-concettuale apprestata da Costantino Mortati[19].

3. *La Costituzione e le sue trasformazioni…*

Nelle Conclusioni del volume i due Autori esaminano la Costituzione nella sua applicazione e nelle sue trasformazioni. I risultati cui ci sembra di poter pervenire sono alquanto confortanti quanti quelli che gli Autori prospettano[20]. La Carta traccia, invero, «un orizzonte di senso sullo sfondo del quale può trovare sviluppo e progresso una società aperta a infiniti, possibili cambiamenti»[21].

---

[18] Esemplare in tal senso è la notevole posizione assunta dal capostipite della scuola messinese di diritto pubblico. Temistocle Martines, nel suo *Diritto costituzionale* (VI ed. del 1990, 260-261), con la consueta chiarezza scriveva: «Che la Costituzione non sia immodificabile sol perché rigida è ben noto; che la nostra Costituzione abbisogni di alcune modifiche ed integrazioni dopo l'inevitabile usura di oltre quaranta anni di vigenza è altrettanto vero. Ma tali modifiche ed integrazioni vanno attuate solo dopo una attenta verifica […]. Verifica dalla quale potrebbe scaturire che non sia la costituzione formale a dover essere riformata quanto, piuttosto, quella materiale nella parte in cui la sua vigenza non è più sorretta e legittimata dal consenso dei governanti. Piuttosto che alla costituzione formale (pur bisognevole di alcuni ritocchi) occorrerebbe guardare allora a quella materiale, al fine di proporre efficaci rimedi (che ben possono rinvenirsi nella Costituzione del 1947 solo che si desse ad essa piena attuazione) alla crisi della società e delle forze politiche-sociali che ne sono espressione». Posizione invariata in ID., *Diritto costituzionale*, XV ed. interamente riveduta da G. SILVESTRI, Milano, 2020, 218-219.

Mortati, che attribuisce alla costituzione materiale valore normativo, nei diversi approfondimenti dedicati al tema, si è astenuto, però, dal determinare con precisione l'ipotesi di contrasto tra legge e costituzione materiale. Invero, in nessun luogo dei propri scritti Mortati, esplicitamente ha ammesso il dovere del giudice di non applicare una legge contrastante con la costituzione materiale o con le direttive delle forze politiche dominanti.

[19] Per un'analisi più ampia di questa dottrina, della sua funzione storico-giuridica e dell'esaurimento di questa stessa (nonostante che sia tuttora usata tralatiziamente da molta dottrina costituzionalistica italiana) mi permetto di rinviare a F. BLANDO, *La Costituzione materiale e i compiti del giuspubblicista oggi. Giuseppe Guarino e il "nuovo" diritto pubblico italiano*», in *Rivista AIC*, 1/2021, 514 ss.

[20] È comunque assai frequente l'opinione di chi ritiene la Costituzione repubblicana «un fantasma della nostra storia collettiva», e che la «rivoluzione più dirompente» sarebbe quella di applicarla: così, citando un altro autorevole esponente della scuola messinese, M. AINIS, *Vita e morte di una Costituzione*. *Una storia italiana*, Roma-Bari, 2006, 7 e 153.

[21] A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione*, cit., 126.

Se si guarda al sistema nel suo complesso, prima che ai singoli istituti, il bilancio appare buono: il sistema ha fatto presa sulla nostra vita collettiva ed è riuscito a superare tempestosi scogli – la iniziale svalutazione, gli attriti della guerra fredda, la lotta contro l'eversione, il crollo della Repubblica dei partiti, il diffondersi dell'antipolitica e della disaffezione elettorale, l'emergenza pandemica[22] –; se alcune norme sono inattuate ed alcuni istituti ancora incompleti, altri invece hanno ricevuto una piena realizzazione al di là delle previsioni dei Padri costituenti, come ad esempio l'istituto del Presidente della Repubblica, organo delicato e incerto, che ha assunto negli anni una vigorosa e decisa configurazione. E lo stesso va ripetuto per l'espandersi delle giurisdizioni e per la funzione, appunto, della Corte costituzionale. Se tuttavia le forze che hanno dato inizialmente vita al testo costituzionale sono ormai da anni scomparse dalla vita politica, la Costituzione continua ad essere plasmata da forze politiche, sociali e culturali nate oggi e per rispondere alle esigenze dell'oggi. Le radici si diramano e si arricchiscono, mutano le esperienze giuridiche e muta la Costituzione. Essa, come rappresentano le pagine di Alessandro Morelli e Antonio Ruggeri, lega ancora insieme la comunità italiana.

****

Vi sono gruppi di professori, stretti da vincoli accademici o da predilezioni tematiche, che tuttavia non costituiscono scuola, e non formano un centro di cultura. La cerchia di studiosi, diramantesi da Temistocle Martines, è propriamente scuola: un luogo geografico, un centro animatore, una individuabile origine. Scuola soprattutto di libertà intellettuale, che non spegne né reprime la singolarità dei singoli studiosi, ma la stimola e promuove. A questa scuola queste pagine hanno voluto rendere omaggio.

.

[22] L'emergenza da coronavirus – osserva Ruggeri – avrebbe causato «gravi torsioni nell'ordine delle fonti ma ancora di più nell'assetto dei rapporti fra quest'ultime e la Costituzione» (*Ibidem*, 112). Ma per una diversa lettura della gestione normativa della pandemia e sulla riluttanza di parte della dottrina per le misure limitative della libertà anche quando esse siano state necessarie per la tutela dei diritti dell'uomo mi permetto di rimandare al mio «*Stato, emergenza e diritto alla vita*», in *Nuove autonomie*, 3/2021, 765-797.

REPLICA
ANCORA IN TEMA DI SCIENZA E TRASFORMAZIONI DELLA COSTITUZIONE (DIALOGANDO CON FELICE BLANDO)*

ALESSANDRO MORELLI - ANTONIO RUGGERI**

1. Siamo molto grati a Felice Blando, per un duplice ordine di ragioni: per l'attenzione mostrata, con la sua consueta sensibilità, nei riguardi della nostra fatica e per le generose, particolarmente sentite, parole di apprezzamento manifestate in chiusura del suo scritto verso la Scuola di studiosi della nostra disciplina fondata a Messina da Temistocle Martines, indimenticabile Maestro, il cui insegnamento ancora oggi, nel nostro piccolo, ci sforziamo di mantenere vivo, soprattutto a beneficio dei giovani che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Più che una replica, le succinte notazioni che seguono si prefiggono il limitato obiettivo di mettere ulteriormente a fuoco alcuni punti essenziali della nostra riflessione, ai quali peraltro lo stesso B. non ha mancato di fare riferimento. Seguendo l'ordine della esposizione prescelto per il nostro scritto, diremo dunque dapprima dei profili di ordine teorico-generale e metodologico per quindi passare agli altri riguardanti alcune delle più salienti vicende che hanno segnato i più rilevanti sviluppi istituzionali della Repubblica fino ai nostri giorni, i cui effetti potrebbero avvertirsi anche nell'immediato futuro.

2. Quanto ai primi, il cuore della questione – come lo stesso B. opportunamente rileva – è dato dalla discussa teorizzazione mortatiana della costituzione materiale.

B. ne sottolinea l'importanza storica, consistita nell'aver aperto la scienza costituzionalistica a uno studio non esclusivamente incentrato sul dato normativo, ma attento anche al ruolo delle forze politico-sociali e alle finalità da esse perseguite. Nel volume non si è inteso certo sottovalutare tale merito, né quello di aver contribuito a valorizzare il ruolo dei partiti, dei sindacati e, più in generale, dei soggetti chiamati a concorrere all'attuazione dei valori costituzionali.

Ciò nondimeno, sul piano epistemologico, il paradigma della costituzione in senso materiale appare oggi poco idoneo a svolgere una funzione euristica efficace. Esso tende, infatti, a presupporre l'esistenza di una struttura ordinamentale che precede la Costituzione in senso formale e che può essere di volta in volta ricostruita in funzione delle dinamiche che si intendono descrivere o giustificare, risultando così difficilmente sottoponibile a criteri di controllo scientifico.

Le questioni per le quali tale paradigma è tradizionalmente richiamato (dall'individuazione delle componenti essenziali dell'ordinamento allo studio delle trasformazioni costituzionali) possono, a nostro avviso, essere affrontate con strumenti

---

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

** Alessandro Morelli è Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Messina. Antonio Ruggeri è Professore Emerito di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina.

concettuali diversi, maggiormente controllabili e più adeguati alla complessità degli attuali contesti ordinamentali. L'aggiornamento della scienza costituzionalistica passa anche attraverso il ripensamento, fino al possibile superamento, di categorie che, pur avendo avuto un ruolo rilevante nella sua evoluzione, mostrano oggi limiti evidenti.

3. È assai arduo fare il punto su ciò che abbia rappresentato e ancora oggi rappresenti la Carta costituzionale per il complessivo sviluppo della società italiana, specie in una congiuntura, quale quella presente, in cui parrebbe essersi smarrito, in ambito interno e forse più ancora in ambito internazionale, un minimo etico omnicondiviso dal quale dovrebbero trarre ispirazione ed alimento pratiche istituzionali e comunitarie, individuali e collettive.

B. qualifica nell'incipit del suo discorso la nostra quale una Costituzione "ardimentosa"; e tali, d'altronde, ai suoi occhi appaiono essere i principi di libertà ed eguaglianza, componenti – come lo stesso B. non trascura di rilevare, riprendendo un'etichetta coniata da uno degli autori del libro – la "coppia assiologica fondamentale" dell'ordinamento. Per vero, con riferimento ai principi fondamentali in parola, la nostra è una Costituzione che prefigura un modello di società e di Stato ancora di là da venire e che, nella loro forma ideale, con ogni probabilità non verranno mai, senza con ciò nulla togliere al significato complessivo assunto dai non pochi passi in avanti fattisi a partire dalla fine della seconda grande guerra con la ricostruzione avviata del Paese dopo le macerie, morali e materiali assieme, dalla guerra stessa e dal regime che se n'è reso corresponsabile causate.

Si spiegano, seppur non giustificano, in questa luce le trasformazioni registratesi nella Costituzione che, nondimeno, è (e resta), per sua indeclinabile vocazione, antifascista e democratica, nella più densa e qualificante accezione dei termini: due connotati, questi, che sono inscindibili l'uno dall'altro e che, come i due volti di una stessa medaglia, attingono dalla lotta al regime autoritario le risorse morali di cui la Costituzione e l'ordinamento dalla stessa fondato necessitano per rivoltare il tessuto sociale all'insegna dei valori di libertà, eguaglianza, giustizia, democrazia appunto: valori che, in ultima istanza, si riportano tutti alla comune matrice della dignità della persona, il perno attorno al quale ruota e dal quale si tiene (o, meglio, è tenuta a tenersi) ogni vicenda di rilievo costituzionale.

Il bilancio fatto da B. del modo complessivo con cui la Carta ha ad oggi accompagnato ed orientato i complessivi sviluppi della società e dello Stato è, tutto sommato, positivo. A sua opinione, il sistema "è riuscito a superare tempestosi scogli", puntualmente elencati, per quanto alcuni nodi rimangano per vero ad oggi non sciolti ed altri – è da temere – si vadano facendo sempre più stretti, come testimonia, a tacer d'altro, il crescente ed inquietante assenteismo elettorale, segno evidente di uno scollamento sempre più grave e vistoso, per forma ed effetti, tra attori politico-istituzionali e comunità governata. È vero – si cura B. di rilevare – che un argine sufficientemente solido a pratiche espressive di una crescente deriva istituzionale è venuto dagli organi supremi di garanzia che hanno fatto e seguitano infaticabilmente a fare ciò che era (ed è) nelle loro possibilità per "supplire" – come suol dirsi – in qualche

modo alle acclarate, considerevoli carenze dei decisori politici, anche se a volte siffatte peculiari prestazioni offerte in via "sussidiaria" hanno dato la stura ai commentatori per riserve e perplessità di non poco momento, specie per ciò che attiene al rispetto della tipicità dei ruoli costituzionalmente stabiliti, in cui si rispecchia, pur nelle forme temperate che ne connotano l'accoglimento, il principio della separazione dei poteri, dando voce assieme al riconoscimento dei diritti fondamentali all'idea di Costituzione mirabilmente scolpita nell'art. 16 della Dichiarazione del 1789.

Sta di fatto che talune rilevanti torsioni dell'originario modello hanno lasciato il segno sul dettato costituzionale, alimentando per la loro parte gli infiniti dibattiti sulle riforme istituzionali che ciclicamente e stancamente si sono fatti e seguitano a farsi, fin qui per vero senza costrutto alcuno, sol che si pensi che l'unica riforma della quale si era avviata l'attuazione, riguardante il c.d. regionalismo differenziato, è stata fatta oggetto di sostanziali correzioni per mano della Consulta, senza che peraltro sia chiaro se (e in che modo) si riuscirà a dare seguito alle indicazioni da questa venute.

Per altro verso, dopo la battuta d'arresto della riforma della magistratura avutasi per effetto della recente consultazione referendaria, è da mettere in conto che anche altre novità di primo piano, a partire da quella costituita dal c.d. premierato elettivo, possano segnare il passo e, a conti fatti, non vedere mai la luce.

B. ha in altra sede dato conferma della sua sensibilità per le questioni qui appena evocate, facendosi promotore di una iniziativa scientifica specificamente dedicata allo studio della figura del Presidente del Consiglio quale potrebbe risultare a seguito della eventuale entrata in vigore della riforma suddetta (*Un presidente eletto dal popolo? Obbiettivi, limiti, vie praticabili del premierato*, ed. Giappichelli, 2024).

Senza che se ne possa ora dire *ex professo*, giova comunque rammentare che non pochi sono stati e seguitano senza sosta ad essere i casi di più o meno vistosa divaricazione tra i disegni sulla carta e le realizzazioni concrete. E non può al riguardo farsi a meno di rilevare come vada sempre di più diffondendosi in porzioni sempre più larghe del pianeta il trend alla concentrazione del potere in capo ad organi monocratici, in molti luoghi poi degenerato in forme di governo riportabili alla inusuale ed incerta categoria teorica della "democratura" o, diciamo pure, espressive di veri e propri assetti ordinamentali ed istituzionali di stampo autocratico.

Nessuno ha, ovviamente, la palla di vetro per leggere il futuro che è ormai alle porte per il nostro Paese. Non è dato, dunque, sapere quali potranno essere le prossime trasformazioni costituzionali e gli indirizzi, di metodo e di teoria, che saranno dagli studiosi tracciati per darne una fedele rappresentazione e congrua sistemazione. Sarebbe, tuttavia, consigliabile fugare ogni rischio al riguardo, memori ancora una volta delle vicende storiche del nostro Paese e custodi del lascito antifascista consegnatoci dalla Carta, che a nostra volta abbiamo il dovere di passare alle generazioni che verranno.

Il fondatore della Scuola messinese di diritto costituzionale soleva dire che, prima (e più ancora) che porre mano ad avventurose riforme di struttura dell'impianto eretto dalla Costituente, sarebbe opportuno darvi congrua attuazione, a partire ovviamente dai principi che danno voce ai valori fondamentali sopra richiamati. A rileggere alcune

formulazioni degli enunciati che ci descrivono i lineamenti del volto della nuova Repubblica, viene da dire che il Maestro aveva, con il suo formidabile intuito, colto nel segno. Ad ogni buon conto, nel rimandare ad altri luoghi di riflessione scientifica una più meditata riconsiderazione della vessata questione delle riforme, qui può solo dirsi che ogni novità non può non tenere nel dovuto conto gli effetti che potrebbero aversene, traendo comunque ammaestramento dalla storia, oltre che dalle esperienze maturate altrove, pur nei limiti intrinseci di ogni comparazione tra contesti comunque diversi.